



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 23 febbraio 2023

Deliberazione n. 2023/4/62

Oggetto: Alto Calore Spa. Convenzione per la gestione dell'impianto di depurazione e degli emissari comprensoriali del partenio e dell'Alta Valle del Sabato.

L'anno duemilaventitre il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 17.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali
dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamata la deliberazione n. 2018/5/68 del 06 marzo 2018 con la quale si approvava lo schema di convenzione con la società Alto Calore Servizi Spa per la gestione, per anni 5, dell'impianto di depurazione e degli emissari comprensoriali del partenio e dell'Alta Valle del Sabato, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione;

Tenuto conto che in data 19 febbraio 2023 è scaduta la convenzione di cui trattasi e che è necessario, pertanto, rinnovare la stessa, agli stessi patti e medesime condizioni;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario approvare lo schema allegato ed autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di approvare lo schema di convenzione con Alto Calore Servizi Spa per la gestione dell'impianto di depurazione e degli emissari comprensoriali del partenio e dell'Alta Valle del Sabato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi dando, sin da ora, per rato e valido il suo operato;
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE E DEGLI EMISSARI COMPENSORIALI DEL
PARTENIO E DELL'ALTA VALLE DEL SABATO**

L'anno 2023, il giorno del mese di Febbraio in Avellino, nella
sede della S.p.A. Alto Calore Servizi, in Corso Europa n. 41

TRA

Alto Calore Servizi S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA n. 00080810641,
con sede in Avellino al Corso Europa n. 41, in seguito denominata
"Società" rappresentata nel presente atto dal Dott. Michelangelo
Ciarcia, nato ad Venticano AV il _____ nella qualità di
Amministratore Unico.

E

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino,
Codice Fiscale n. 80000830648 e Partita IVA n. 00216700641, in
seguito denominato "A.S.I." rappresentato nel presente atto dall'arch.
Pisano Pasquale, nato a Napoli il _____ nella qualità di
Presidente e Legale Rappresentante.

PREMESSO

- che con disposizione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno
n. 51602 in data 21/07/1977 è stato approvato e finanziato ai sensi
della legge n. 868 del 27/12/1973 il progetto n. 1291 concernente le
opere di depurazione e l'emissario a servizio dei Comuni di Avellino,
Atripalda, Serino, S.Michele di Serino, Monteforte, Mercogliano,
Ospedaletto, Manocalzati, S.Lucia di serino, S.Stefano del Sole,
Cesinali, Candida, S.Potito Ultra, Parolise e Montefredane, facenti



	parte del Comprensorio del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato,	
	nonché a servizio del Consorzio A.S.I., pur esso ricadente nel predetto	
	comprensorio;	
	- che in data 18/11/1991 rep. 473 fu stipulata apposita convenzione	
	che regolava i rapporti tra il Consorzio Alto Calore e l' A.S.I. previa	
	corresponsione del canone di £ 133.369.000 ;	
	- che il Consorzio A.S.I. ha successivamente realizzato, a servizio del	
	comparto Nord dell' agglomerato industriale di Pianodardine ,	
	l'impianto di sollevamento e la condotta di mandata delle acque	
	reflue che recapitata direttamente in testa al depuratore	
	comprensoriale, dotato di idoneo apparecchio di misura delle portate,	
	che a regime prevede di recapitare una portata massima di 10 l/s	
	circa;	
	- che l'ultima convenzione triennale stipulata in data 10/04/2007 tra l'	
	A.S.I. e l' Alto Calore Servizi S.p.A. prevedeva l'installazione di appositi	
	misuratori di portata per controllare l'effettiva quantità di liquami	
	recapitati all'impianto comprensoriale, il tutto a cura e spesa dell'A.S.I.	
	entro il termine massimo di gg. 180 dalla firma del predetto atto;	
	- che per ragioni tecniche l'A.S.I. non ha potuto ottemperato alla	
	installazione delle predette apparecchiature;	
	- che l'importo di € 97.143,50 (art. 6 convenzione 10/04/2007) è stato	
	calcolato provvisoriamente ancora sull'originaria portata dell' anno	
	1991 di 10,20 l/s;	
	- che, come anzidetto, vengono recapitati all'impianto comprensoriale	
	anche i liquami provenienti dal comparto Nord dell'agglomerato	

industriale di Pianodardine, nonché una parte delle acque di prima pioggia dell'agglomerato A.S.I. ;

- che l'ultima convenzione stipulata tra l' A.S.I. e l' Alto Calore Servizi S.p.A. è scaduta il 19/02/2023;

- che alla luce di ciò si rende necessario rinnovare la stessa agli stessi patti e alle medesime condizioni, adeguando la sola tariffa corrente.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La Premessa è patto e forma parte integrante del presente convenzione.

ART. 2

La Società assume l'impegno della gestione, della manutenzione e dell'esercizio delle opere fognarie comprensoriali indicate in premessa e precisamente dell'impianto di depurazione ubicato in località Isca del Comune di Manocalzati (AV) e dell'immissario per la parte comunitaria.

ART. 3

L'A.S.I. assume l'impegno della gestione della propria fognaria fino al punto di immissione nella parte comunitaria.

ART. 4

La gestione di cui gli artt. 2 e 3 della presente convenzione si estrinseca con l'assunzione di diretta responsabilità da parte del gestore attraverso l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse in conformità ai criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia. La Società ha la piena ed intera disponibilità

dei liquami e dei sottoprodotti, dei quali ha l'obbligo di smaltimento.

ART. 5

I liquami immessi in fognatura devono avere, obbligatoriamente, caratteristiche contenute nei limiti di accettabilità della tabella 3 allegato 5 del Decreto Legislativo n 152 del 03/04/2006, nonché rispettare i regolamenti: A.T.O. Calore Irpino, A.S.I. e Alto Calore Servizi S.p.A. per la disciplina dei scarichi in pubblica fognatura.

L'A.S.I. ha l'obbligo di trasmettere alla Società l'esatta ubicazione delle reti fognarie che recapitano all'impianto comprensoriale, unitamente agli elenchi aggiornati degli scarichi che riversano nella predetta fognatura, onde consentire i controlli di competenza.

Resta inteso che tali scarichi saranno ammessi solo se autorizzati dall'Autorità d'Ambito e contenuti nei limiti di accettabilità, di cui sopra.

ART. 6

Il canone a carico dell' A.S.I., nelle more dell'entrata in esercizio di appositi misuratori di portata e/o di strumenti di misura, è calcolato provvisoriamente ancora sull'originaria portata di 10,20 l/s maggiorata del 30% per l' entrata in esercizio del comparto Nord dell'agglomerato industriale, nonché di un ulteriore 10% per il trattamento delle acque di prima pioggia, e pertanto esso ammonta a **€ 192.292,66**, oltre IVA nella misura di legge, così come esplicitato nel seguente prospetto che riporta rispettivamente le quote di addizionali fognature e depurazione:

$\text{l/s } 10,20 \times 86400 \times 365 = \text{mc/annui } 321.667,20 \times \text{€ } 0.365 = \text{€ } 117.408,53 + \text{IVA};$

$l/s 10,20 \times 86400 \times 365 = mc/annui 321.667,20 \times \frac{1}{2} \times \text{€ } 0,124 = \text{€ } 19.943,37 + IVA;$

Incremento 30% zona nord = $\text{€ } 137.351,90 \times 30\% = \text{€ } 41.205,57 + IVA;$

Incremento 10% trattamento acque di prima pioggia $\text{€ } 137.351,90 \times 10\% = \text{€ } 13.735,19 + IVA;$

Totale canone annuo = € 117.408,53 + € 19.943,37 + € 41.205,57 + € 13.735,19 =

€ 192.292,66 + IVA

Il canone sarà, aggiornato ogni qualvolta dovessero essere variate
"ope legis" i canoni fognature e depurazione.

ART. 7

Per il pagamento delle quote di cui al precedente articolo, l' A.S.I.
dichiara di avere assunto valido impegno contabile sui capitoli del
proprio bilancio e si obbliga ad apportare le dovute variazioni in caso
di maggiori oneri delle spese gestionali.

Le predette quote dovranno essere versate alla Società in rate
bimestrali anticipate entro la prima decade dei rispettivi mesi. Si
precisa, altresì, che il conguaglio sui versamenti già effettuati dovrà
essere eseguito con la prima rata in scadenza.

ART. 9

Trascorsi 10 giorni dalle scadenze bimestrali agli importi di ciascuna
rata deve aggiungersi l'indennità di mora del 4 %.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza gli interessi saranno applicati nella
misura pari al tasso di sconto che la Società è tenuta a corrispondere
al proprio tesoriere e/o ad altro Istituto di Credito per anticipazione
di cassa o di fondi.

Comunque la Società ha facoltà di effettuare pignoramenti presso il
tesoriere delle Amministrazioni morose per l'importo del proprio



credito con la maggiorazione delle spese legali e degli interessi fino al soddisfo nella misura come sopra fissata, su ogni entrata salva ed impregiudicata ogni azione giudiziaria per il recupero del proprio credito.

ART. 10

La presente convenzione ha effetto dal 19 febbraio 2023 ed ha una durata di cinque anni.

ART. 11

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende le reciproche obbligazioni fissate dal presente atto e relativamente all'esecuzione od alla interpretazione del presente atto, sarà competente il Foro di Avellino.

ART. 12

Le parti eleggono domicilio, ai fini della presente scrittura, presso le rispettive sedi legali.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

PER IL CONSORZIO A.S.I.

PER LA SOCIETA'

Il Presidente

Il Presidente A.U.

(Dott. Pisano Pasquale)

(Dott. Ciarcia Michelangelo)